DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PADIGLIONE EST DEL CENTRO SERVIZI CASA FENZI

CIG 79993654D3

CODICE PROCEDURA: CDRFFPA###0002

(rettificato con Decreto del Segretario-Direttore n. 52 del 17.09.2019)

1 - PREMESSA

Con determina a contrarre n. 36 del 08.08.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la gestione del padiglione Est del Centro Servizi Casa Fenzi e, a tal fine, indice una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento della gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016.

L'appalto è strutturato in un unico lotto connotandosi come gestione fortemente integrata di servizi a favore di persone anziane, per la massima parte non autosufficienti, per cui è assolutamente indispensabile garantire una unicità di gestione al fine di meglio garantire la qualità del servizio oltre che evitare potenziali pericolose interferenze tra diversi aggiudicatari, possibili in caso di suddivisione in più lotti.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma GPA (http://www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

CIG: 79993654D3

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Monica Vanzella, Tel 0438.63545 (int. 0214) mail: monica.vanzella@casafenzi.it.

2 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale di gara e suoi allegati
2. Disciplinare di gara e suoi allegati
3. Manuale di utilizzo piattaforma GPA

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La documentazione di gara è disponibile all'interno della piattaforma GPA e sul sito internet: http://www.casafenzi.it.

3 – CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo casafenzi@pec.gpa-eprocurement.com, riportante nell'oggetto la dicitura "**CDRFFPA###0002–Richiesta di chiarimenti**", almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA e all'indirizzo internet http://www.casafenzi.it

Non verranno rilasciati chiarimenti in forma diversa da quella sopra indicata.

4 – COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5 – REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA

Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un Kit di marcatura temporale rilasciata dal Certificatore iscritto all'elenco, ex art. 28, D.P.R. 445/2000, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l'obbligo per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l'art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 l'obbligo è diventato vincolante dal 29 novembre 2011).

6 – REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa **registrazione alla piattaforma GPA** ed alla conseguente **richiesta di abilitazione telematica** alla procedura in oggetto.

La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet http://www.gestioneprocedureacquisto.com.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo **www.gestioneprocedureacquisto.com**, selezionando dal menù **Registrazione** la voce **Operatore economico**. Compilare quindi la schermata con tutti i dati dell'impresa e cliccare sul pulsante **Invia**;
- attendere la ricezione di una prima comunicazione a mezzo PEC di verifica della validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata e una seconda comunicazione di conferma della registrazione, contenente le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù **"Procedure"** – Sezione **"Richiesta**

Abilitazione Procedure": all'interno di questa sezione l'operatore economico dovrà ricercare mediante il Codice Procedura **CDRFFPA###0002** la procedura in oggetto e azionare il pulsante **"Richiedi abilitazione"**;

- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.

Una volta ottenuta l'abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto secondo le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce **Selezione procedura**;
- selezionare la procedura in oggetto con **Codice Procedura CDRFFPA###0002** e cliccare sulla voce **Salva selezione**;
- dal menù principale selezionare la voce **Procedura → Dettagli**;
- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all'interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma come "**Operatore Economico**". Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria effettui una registrazione in nome e per conto del RTI dal menù "**Registrazione → A.T.I.**". Al fine della presentazione dell'offerta sarà necessario che l'abilitazione alla procedura sia richiesta in nome e per conto del RTI registrato.

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.

7 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di gestione del padiglione Est, ed in particolare i servizi:

a) Servizio di coordinamento
b) Servizio infermieristico
c) Servizio assistenziale – Operatori Socio Sanitari (OSS)
d) Servizio psicologico
e) Servizio fisioterapico
f) Servizio educativo
g) Servizio di pulizia ed igiene dell'ambiente

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1	*Servizi di assistenza sociale per persone anziane*	*85311100-3*	*P*	€ 8.225.000,00
	Importo totale a base di gara			

8 – DURATA, IMPORTI, COSTO DELLA MANODOPERA

L'appalto avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, eventualmente rinnovabili per ulteriori 4 (quattro) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante pec, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'amministrazione si riserva inoltre il diritto di prorogare ulteriormente il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo

contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un termine non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
I valori d'appalto, di seguito esposti sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), se dovuta.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara, riferito al primo quinquennio, comprende i costi della manodopera, stimati in euro € 7.815.000,00.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, riferito al primo quinquennio, è pari ad € 41.125,00, Iva esclusa, e non è soggetto a ribasso.
L'importo a base d'asta, relativo al solo primo quinquennio contrattuale, è pari a € 8.183.875,00.
Il valore del rinnovo (opzionale ulteriore quadriennio) è pari a € 6.580.000,00, di cui € 32.900,00 per oneri per la sicurezza.
Il valore della proroga contrattuale (opzionali 180 giorni) è pari a € 822.500,00, di cui € 4.112,50 per oneri per la sicurezza.
Il valore complessivo dell'appalto è pertanto di €. 15.627.500,00, di cui € 78.137,50 per oneri per la sicurezza.

9 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei capoversi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio prevalente oggetto dell'appalto rappresentato da Servizi di assistenza agli anziani

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
   a) Aver realizzato nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per un importo complessivo non inferiore a € 4.935.000,00 (IVA esclusa).
      Il servizio si considera analogo quando consiste nella gestione integrale di strutture residenziali socio sanitarie accreditate pubbliche e/o private per l'assistenza ad anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili. Per gestione integrale si intende, quantomeno, la gestione di servizi di coordinamento, infermieristico e socio assistenziale.
   b) Aver realizzato, inoltre, nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 12 mesi consecutivi, servizi analoghi presso una struttura residenziale socio sanitaria accreditata pubblica o privata, per anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili con minimo 60 posti letto.
      Si precisa che per "struttura socio – sanitaria accreditata per anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili con almeno 60 posti letto per anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili, si intende il fabbricato fisico con minimo 60 posti letto per anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili.
      Per servizio analogo si fa riferimento a quanto precisato nella precedente lettera a).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

11 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 10.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

12 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3

del citato decreto di cui al precedente punto 10.2 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

13 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo dei locali oggetto dell'appalto **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
La ditta dovrà effettuare, fino a 15 giorni antecedenti alla scadenza del termine per presentare le offerte, a proprie spese e con accompagnamento di incaricato designato dall'Amministrazione, il sopralluogo degli edifici e locali oggetto dell'appalto, previo appuntamento da richiedere al RUP in forma scritta all'indirizzo e-mail monica.vanzella@casafenzi.it.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
A riprova dell'avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l'amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell'attestato rilasciato. In caso di Associazione di imprese è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da una delle imprese facenti parte del raggruppamento, in nome e per conto di tutte le imprese associate. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato dal Consorzio Stabile.

14 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 18.1.2.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

15 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

16 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (primo quinquennio contrattuale), dell'importo di € 164.500,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c. – Tesoreria Centro Servizi Casa Fenzi – IBAN IT25T0359901800000000133774;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

17 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

18 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, **a pena di esclusione**,

entro le ore 12.00 del giorno 16.10.2019

all'indirizzo di posta elettronica certificata **casafenzi@pec.gpa-eprocurement.com**, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA, tre distinte PEC contenenti,

1. la **BUSTA TELEMATICA A contenente la documentazione amministrativa**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura "**CDRFFPA###0002 – Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa**";
2. la **BUSTA TELEMATICA B contenente l'offerta tecnica**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura "**CDRFFPA###0002 – Busta Telematica B – Offerta Tecnica**"
3. la **BUSTA TELEMATICA C contenente l'offerta economica**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura "**CDRFFPA###0002 – Busta Telematica C – Offerta Economica**"

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta, pari a zero.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall'operatore economico che collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all'interno della procedura in oggetto (Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti).

I file devono essere allegati singolarmente (uno ad uno) alla comunicazione PEC contenente la busta amministrativa, tecnica o economica.

Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una cartella compressa, si precisa che l'unica modalità di compressione di cartelle di file accettate dalla piattaforma GPA è il formato .zip (non sono accettati formati .7z, .rar, ecc…). In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella contenente i file non dovrà essere firmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà contenere al suo interno nessuna sotto-cartella.

18.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A"

La busta telematica dovrà contenere la seguente documentazione, da trasmettere secondo le modalità di cui al presenta disciplinare:

1. **DGUE – Documento di Gara unico Europeo (file PDF tassativamente denominato "DGUE – Documento di gara unico europeo) sottoscritto digitalmente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico (**utilizzare modello A**).

   Il DGUE allegato dall'amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

   Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

   La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa a questa dichiarazione l'operatore economico può presentare una singola autocertificazione (**file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione ex art. 80"**) da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.

2. **DICHIARAZIONE** (**file PDF tassativamente denominato "DICINT – Dichiarazione integrativa**), **sottoscritta digitalmente** da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante **(UTILIZZARE MODELLO B)**:
   - a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
   - a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016;
   - a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016;
   - a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
   - a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
   - (*in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice*) le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
   - *(in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice)* le imprese consorziate che eseguiranno il servizio;
   - l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
   - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali;

- di accettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità, allegato al presente capitolato;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese:

Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 2) dovranno essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs 50/2016:

Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese consorziate che diverranno esecutrici del servizio.

3. **Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici** (**file PDF tassativamente denominato "ANAC – Contributo ANAC")** secondo quanto disposto al precedente punto 17.
   Ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19.12.2018, i concorrenti sono tenuti a produrre la ricevuta del versamento di € 200,00 effettuato secondo una delle modalità indicate dalla sopra citata deliberazione (rilevabile sul sito www.avcp.it).

CODICE CIG IDENTIFICATIVO DELLA PRESENTE PROCEDURA	**79993654D3**

   Per ulteriori dettagli le Ditte possono consultare il sito www.anticorruzione.it.
4. **Codice "PASSOE" (file PDF tassativamente denominato "PASSOE – Codice PASSOE")** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell'Autorità medesima.

La mancata produzione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.

Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all'amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

5. **GARANZIA PROVVISORIA (file PDF tassativamente denominato "GARPRO – Garanzia provvisoria")**, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, secondo quanto previsto al precedente punto 16
   La garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione:
   1. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
   2. la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
   3. la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

   Si applica quanto previsto dall'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In questo caso l'operatore economico dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui allo stesso comma 7 dell'art. 93 per la riduzione della garanzia.
   La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'operatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
   La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
   in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituiti, dall'impresa mandataria-capogruppo/Consorzio con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/Consorzio;
   in caso di R.T.I./Consorzi ordinari costituendi, da una delle imprese raggruppande/consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande;
   in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016/ aggregazioni con soggettività giuridica dal Consorzio medesimo/Organo comune;
   in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica, da qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici.

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, di cui al successivo punto 4, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa:
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale
- dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005.

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti:

- il versamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario c/o Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c. – Tesoreria Centro Servizi Casa Fenzi – IBAN IT25T0359901800000000133774, indicando quale causale obbligatoria l'oggetto della procedura di gara seguito dalle specifiche della tipologia di garanzia resa;
- dovrà essere presentata mediante invio alla piattaforma GPA una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

6. **IMPEGNO ALLA GARANZIA DEFINITIVA (file PDF tassativamente denominato "IMPDEF – Impegno garanzia definitiva")**.

   Salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà produrre l'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto. Tale dichiarazione può essere riportata all'interno della garanzia provvisoria di cui sopra.

7. **Eventuale documentazione relativa all'avvalimento** (art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

   Qualora l'operatore economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà produrre la seguente documentazione:

   a) Dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DICAUS – Dichiarazione art. 89 ausiliaria"**) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
      - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse e dei mezzi necessari di cui è carente l'operatore economico;
      - la non partecipazione alla gara in proprio o come associata di altro raggruppamento;

b) DGUE (**file PDF tassativamente denominato "DGUEAUS – Documento di Gara Unico Europeo ausiliaria"**) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dell'impresa ausiliaria;

c) Originale (**file PDF tassativamente denominato "CONAVV – Contratto di avvalimento**) sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e dall'impresa ausiliaria o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto e nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto, a pena di nullità, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'Amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude l'operatore economico ed escute la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 3.

8. **SUBAPPALTO** (art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
   Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell'apposita sezione del DGUE (parte II sezione "D"), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Come previsto dal comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare l'operatore economico che vi ha dato causa a rendere, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

Spetta all'operatore economico il diritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento mediante la piattaforma GPA della richiesta da parte dell'Amministrazione di integrare l'elemento o la dichiarazione mancante.

In caso di mancata tempestiva integrazione, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

18.2 - CONTENUTO DELLA BUSTA "B"

La busta telematica "B" dovrà contenere

- **File in formato PDF dell'offerta tecnica, tassativamente denominato "OFFTEC – Offerta tecnica" e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**, avente le caratteristiche più oltre indicate;
- **File in formato XLS dell'offerta tecnica, tassativamente denominato "OFFTEC – Offerta tecnica" e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico**, prodotto secondo il **modello C** allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde

In caso di associazioni di imprese o di professionisti non ancora costituite l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti dell'associazione.

Il file PDF dell'offerta tecnica deve contenere una relazione che descriva efficacemente ma sinteticamente tutti gli aspetti che la Ditta concorrente ritiene qualificanti ai fini dell'attribuzione del

punteggio qualità secondo le regole e gli indicatori contenuti nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'appalto.

Si precisa che l'offerta tecnica, complessivamente intesa:

a) **dovrà riguardare ESCLUSIVAMENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PADIGLIONE EST, con esclusione dei servizi opzionali di cui all'art. 7 del Capitolato speciale;**
b) dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione, così come indicati al successivo art. 19;
c) dovrà trattare ogni elemento in modo completo e analitico, senza richiami a elementi non riscontrabili nella documentazione presentata, o in atti ufficiali (di contenuto notorio), che non saranno comunque valutati;
d) non potrà superare le 30 facciate, formato A/4, carattere Times New Roman 12 o similare, interlinea singola. Nel caso di mancato rispetto del numero di facciate sopra indicate, la Commissione non procederà alla valutazione delle parti eccedenti la quantità massima di facciate ammesse. Non sono conteggiati nel limite di facciate, e possono essere inseriti all'interno del Progetto Tecnico ovvero costituire un fascicolo a parte: le copertine, gli indici e i sommari, i curriculum richiesti, le certificazioni, l'elenco dei prodotti offerti e relative schede di sicurezza.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di A.T.I./ consorzio già costituiti e dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di A.T.I./ consorzio da costituirsi e dal concorrente e impresa ausiliaria nel caso di avvalimento.

Eventuali allegati (i cui file dovranno riportare comunque la codifica "OFFTEC" all'interno della loro denominazione) non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle offerte.

A PENA DI ESCLUSIONE, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

18.3 – CONTENUTO DELLA BUSTA "C"

Con riferimento all'offerta economica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente disciplinare i seguenti file:

1. **File in formato PDF dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica" e sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico, utilizzando il **Modello D1** allegato al presente disciplinare;
2. **File in formato XLS dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica" e sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico, prodotto secondo il **modello D2** allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.

Il file PDF dell'offerta economica, predisposta secondo il **Modello D1** allegato al presente disciplinare di gara deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- ribasso percentuale sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza;
- costo della sicurezza interna aziendale;
- costo della manodopera.

Pur non avendo effetto ai fini dell'aggiudicazione della gara, la ditta in sede di offerta economica indicherà anche i seguenti costi orari, che saranno eventualmente utilizzati per i conguagli trimestrali, durante l'esecuzione del contratto, a fronte di intervenute modifiche organizzative o al variare delle esigenze dell'Ente o per interventi di carattere straordinario:

- Costo orario onnicomprensivo per il servizio di coordinamento (IVA esclusa)
- Costo orario onnicomprensivo per il servizio infermieristico (IVA esclusa)
- Costo orario onnicomprensivo per il servizio di psicologia (IVA esclusa)
- Costo orario onnicomprensivo per il servizio di fisioterapia (IVA esclusa)
- Costo orario onnicomprensivo per il servizio educativo (IVA esclusa)
- Costo orario onnicomprensivo per il servizio di pulizia e sanificazione (IVA esclusa)

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutte le spese ed oneri relativi ai servizi oggetto di appalto, con la sola esclusione dell'IVA che rimane a carico dell'Ente appaltante.

Il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare il regime IVA applicato (vigente alla data dell'offerta), e dovrà inoltre dichiarare di obbligarsi a non modificare tale regime per propria opzione in modo tale da comportare maggior onere per l'Ente appaltante.

In calce all'offerta la ditta concorrente dovrà dichiarare che nel redigere la stessa ha tenuto conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell'appalto, degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni altra condizione di lavoro.

In caso di discordanza prevale il valore espresso in lettere. Non è ammessa l'offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%. Il ribasso percentuale deve riguardare sia le prestazioni professionali sia le spese.

A PENA DI ESCLUSIONE, non possono essere presentate offerte economiche in aumento rispetto all'ammontare totale presunto del servizio.

Il ribasso unico percentuale riportato all'interno del file PDF dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello riportato all'interno del file XLS dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione quest'ultimo.

Non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte parziali, plurime o alternative.

In caso di RTI non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale rappresentano institore o procuratore di ciascun operatore economico partecipante al RTI, a pena di esclusione.

19. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa che verrà determinata in base ad un esame comparato rispetto ai criteri di valutazione di seguito descritti.

OFFERTA TECNICA (elemento qualitativo): Punteggio massimo attribuibile **80 punti**

La Commissione Giudicatrice valuterà l'Offerta Tecnica presentata dalle Ditte concorrenti e redatta secondo le regole indicate al punto **"CONTENUTO DELLA BUSTA "B"** e da quanto qui di seguito dettagliato.

L'Offerta Tecnica dovrà tassativamente avere i seguenti Capitoli:

1. Monte ore
2. Controlli
3. Proposta organizzativa
4. Personale
5. Prodotti e attrezzature
6. Ambiente

Il punteggio per l'Offerta tecnica Qualità sarà distribuito nel modo seguente:

CRITERIO		Sub-criterio	Punteggio massimo	Punteggio minimo
A	Monte ore	Monte ore annuo che la ditta dedicherà all'appalto, distinto per singolo servizio e in operazioni giornaliere e periodiche.	33	13,20
B	Controlli	Modalità di autocontrollo. Sistemi e strumenti messi a disposizione dell'appaltatore per la verifica delle prestazioni contrattuali	12	4,80
C	Proposta organizzativa	a) Iniziative poste in essere nella fase di start up	2	
		b) Proposta organizzativa e metodologica, prospetto dei turni del personale per l'esecuzione dei diversi servizi a regime, come riportati in capitolato.	10	4,00
D	Personale	a) Iniziative per contenere il turn-over Modalità di sostituzioni assenze a qualunque titolo.	1	
		b) Piano formativo aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria	1	

		c) Competenze del responsabile del servizio di coordinamento, correlate alla gestione dei diversi servizi di cui si compone l'appalto, ricavabili dal curriculum professionale (in allegato).	8	
E	Prodotti e attrezzature	a) Elenco dei prodotti che saranno utilizzati nell'appalto, corredato dalle relative schede di sicurezza a 16 punti (in allegato)	3	
		b) Modalità di stoccaggio	2	
		c) Attrezzature che la ditta utilizzerà per la gestione: modalità di loro utilizzo, manutenzione e igienizzazione	2	
F	Ambiente	a) Impatto ambientale dei prodotti e delle attrezzature che verranno utilizzati nell'appalto.	4	
		b) Sistema di gestione dei rifiuti prodotti dal servizio che la ditta adotterà in caso di aggiudicazione.	2	

SOGLIE DI SBARRAMENTO QUALITATIVO

Per i criteri e sub criteri per i quali è previsto un punteggio minimo di qualità, ove il concorrente non raggiunga tale punteggio, verrà immediatamente escluso dal prosieguo della valutazione e quindi della gara. Non verrà ammesso alla fase successiva (apertura offerta economica) il concorrente che abbia ottenuto:

1) un punteggio qualitativo inferiore a punti 13,20, relativamente al criterio A;

2) un punteggio qualitativo inferiore a punti 4,80, relativamente al criterio B;

3) un punteggio qualitativo inferiore a punti 4,00, relativamente al criterio C, sub-criterio b).

Sarà altresì escluso il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo complessivo inferiore a 32,00.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata secondo la formula del metodo aggregativo-compensatore:

C (a) = Σn [Wi * V(a)i]

dove

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

Σn = Sommatoria

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V (a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Nella attribuzione dei punteggi Offerta Tecnica la Commissione giudicatrice utilizzerà il seguente metodo.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa sopra riportati sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti la Commissione.

I coefficienti, variabili tra 0 (zero) e 1 (uno), da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono come di seguito determinati:

- Ogni commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

Parametro	Coefficiente
Gravemente insufficiente	0,00
Insufficiente	0,20
Sufficiente	0,40
Discreto	0,60
Buono	0,80
Ottimo	1,00

I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia

valutata intermedia tra i parametri sopra indicati;

- Determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio e elemento di valutazione;

  Se al termine della attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun elemento di valutazione non sarà individuato un coefficiente massimo la Commissione procederà a riparametrare ad 1 il coefficiente attribuito alla migliore offerta e ad assegnare proporzionalmente i coefficienti anche alle altre offerte.

  La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni elemento di valutazione venga assegnato il massimo punteggio.

  OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo attribuibile 20 punti

  Nella attribuzione dei punteggi Offerta Economica la Commissione giudicatrice utilizzerà il seguente metodo:

  Vi= (RIBi/RIBmax) elevato a 0,3

  Vi = punteggio dell'iesimo concorrente;

  Rib(i)= ribasso percentuale dell'iesimo concorrente;

  Rib(max)=ribasso percentuale più alto

Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.

In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all'offerente che avrà conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della qualità tecnica si applicherà l'art. n. 77 del R.D. n. 827/1924.

Non sono ammesse **E SARANNO PERTANTO ESCLUSE** le offerte in aumento.

Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al secondo decimale con le seguente modalità:

- il secondo decimale verrà arrotondato per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5;
- il secondo decimale verrà arrotondato per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5.

  La commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale.

  Nel caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico che ha ottenuto il maggior punteggio nella offerta tecnica.

20 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta telematica avrà luogo **alle ore 15.00 del 18.10.2019** e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Il RUP procederà a verificare il tempestivo invio di quanto indicato al precedente paragrafo 18 con le operazioni di verifica dei plichi pervenuti, con l'esame della documentazione presentata, contenuta nella BUSTA "A" (Documentazione Amministrativa) e con l'ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione, eventualmente attivando la procedura di soccorso istruttorio.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a fornire alla commissione giudicatrice gli accessi alla piattaforma GPA per poter procedere alle valutazioni delle offerte.
La commissione giudicatrice, in seduta telematica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 19.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
In successiva seduta telematica la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione mediante la piattaforma GPA, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.
La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta telematica, redige la graduatoria mediante la piattaforma GPA.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice mediante l'utilizzo della piattaforma GPA - i casi di esclusione da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede mediante piattaforma GPA al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).
La **stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 45 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 - DISPOSIZIONI VARIE

a) Sono richiamate e formano parte integrante del bando e del disciplinare di gara le clausole a tutela dei lavoratori previste dalla normativa vigente;
b) l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida;
c) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese di pubblicità (sui quotidiani), tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione;
d) l'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana;
e) l'Appaltatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a del D. Lgs. 50/2016;
f) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Monica Vanzella tel 0438.63545 (int 214) mail monica.vanzella@casafenzi.it

24 - ASSISTENZA SULLA PIATTAFORMA GPA

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di invio delle offerte:

- tramite PEC all'indirizzo gpa@pec.it
- telefonicamente al numero 0245074451, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00

ALLEGATI

- Modello_A_DGUE_Documento_di_Gara_Unico_Europeo
- Modello_B_DICINT_Dichiarazione_Integrativa
- Modello_C_OFFTEC_Offerta_Tecnica (file xls)
- Modello_D1_OFFECO_Offerta_Economica (file word)

- Modello_D2_ OFFECO_Offerta_Economica (file xls)